

## Rivalutazione dei beni d'impresa 2020

### La rivalutazione dei beni d'impresa da decreto agosto

Una volta analizzata la disciplina fiscale legata alla rivalutazione dei beni di impresa, introdotta, dalla **Legge di Bilancio 2020**, vediamo adesso la nuova possibilità di rivalutazione introdotta dal c.d. "**Decreto Agosto**".

#### Ambito soggettivo

I soggetti che possono beneficiare della presente rivalutazione sono:

- Le società di capitali, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee e gli enti commerciali residenti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- Le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i non residenti con stabile organizzazione in Italia.

#### Ambito oggettivo

Possono essere oggetto di rivalutazione i **beni di impresa** e le **partecipazioni** di cui alla sezione II del capo I della Legge n. 342 del 2000 e pertanto:

- Beni materiali e immateriali (i.e. marchi, brevetti, licenze ma non l'avviamento e i costi pluriennali), sia ammortizzabili che non ammortizzabili, iscritti nelle immobilizzazioni dello stato patrimoniale, ad eccezione dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa (i.e. gli immobili merce) e dei beni monetari (i.e. obbligazioni, crediti, etc.);

- Le partecipazioni in società controllate e collegate, classificate tra le immobilizzazioni finanziarie.

Si precisa che il dettato normativo non richiede, come elemento obbligatorio ai fini della rivalutazione, alcuna predisposizione di perizia giurata di stima dei beni a differenza di quanto previsto dalla normativa sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.

Si deve necessariamente fornire una rappresentazione veritiera e corretta nell'individuazione di un valore massimo pari al valore recuperabile dall'immobilizzazione oggetto di rivalutazione, all'interno del bilancio 2020 (OIC n. 16 e n. 24).

In assenza di idoneo set documentale a supporto delle valutazioni operate e in caso di importi di rilevante ammontare si consiglia, in via prudenziale, di richiedere comunque una perizia di stima dei valori stessi. Sarà necessario operare delle svalutazioni negli esercizi successivi qualora il valore recuperabile sia inferiore a quello oggetto di rivalutazione.

## Modalità di applicazione della rivalutazione

La norma prevede che la rivalutazione avvenga nel **bilancio al 31 dicembre 2020** per i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene senza dover rivalutare tutti i beni presenti nella medesima categoria omogenea.

Es. è possibile rivalutare solo su una parte del pacchetto azionario detenuto in una stessa società partecipata. Questo, a differenza di quanto previsto dai precedenti provvedimenti di rivalutazione.

## Rivalutazione fiscalmente rilevante e imposte sostitutive

La rivalutazione potrà avere **rilevanza**:

- Solo **civilistica** oppure
- Anche **fiscale** mediante

versamento di un'**imposta sostitutiva del 3%** sui maggiori valori iscritti nel bilancio 2020 con versamento fino a tre rate annuali di pari importo entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare: 30 giugno 2021, 2022 e 2023). Non sono previste aliquote differenziate per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (fabbricato strumentale e aree sottostanti).

**Tale aliquota risulta essere di favore rispetto a quelle introdotte dalle precedenti disposizioni, basti pensare che la Legge di Bilancio 2020 prevede, come detto, un'aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.**

Nel caso di rivalutazione con valenza anche fiscale il **saldo attivo di rivalutazione** che verrà iscritto nel patrimonio netto di bilancio costituisce una riserva in sospensione di imposta che potrà essere affrancata, in tutto o in parte, mediante versamento di un'**ulteriore imposta sostitutiva del 10%** potendo così essere classificata tra le riserve di utili e in caso di distribuzione tassata in capo al soggetto percettore secondo le ordinarie regole di tassazione dei **dividendi** (**Circolare n. 11/E/09**).

Gli effetti fiscali sui maggior valori saranno riconosciuti già a partire dall'esercizio 2021 (modello Redditi 2022) con riferimento alla **deducibilità degli ammortamenti** e alla determinazione del *plafond* delle spese di manutenzione di cui all'articolo 102, comma 6 del TUIR. Mentre, per ciò che

riguarda i benefici da **super e iper – ammortamento** in corso non ci sono variazioni in quanto calcolati sul costo di acquisizione e non sul valore fiscalmente riconosciuto degli stessi. Da valutare con attenzione gli effetti della rivalutazione ai fini fiscali sulla disciplina delle **società non operative** di cui all'articolo 30 della Legge n. 724/94.

### Realizzo di beni oggetto di rivalutazione

In caso di **realizzo dei beni oggetto di rivalutazione**, il **riconoscimento dei maggior fiscali ai fini della determinazione di eventuali plusvalenze** decorrerà dall'inizio del quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione e quindi dal **2024**.

Pertanto, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore rispetto a tale arco temporale, ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza si avrà riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Per quanto riguarda la **rivalutazione delle partecipazioni** si ritiene che sia fiscalmente vantaggiosa solo per quelle prive dei requisiti della **participation exemption** di cui all'articolo 87 del TUIR.

### Coordinamento con precedenti rivalutazioni

Si auspica che anche in questo caso, come avvenuto per precedenti rivalutazioni, sia possibile rivalutare i beni oggetto di una precedente rivalutazione:

- Detraendo l'imposta sostitutiva già versata in relazione ad una precedente rivalutazione da quella dovuta sulla base della rivalutazione in oggetto oppure

- Chiedendo il rimborso di quanto già pagato in precedenza.

#### **Commenti:**

Considerata l'elevata quantità di commenti che ci arrivano ogni giorno è opportuno effettuare alcune precisazioni. Saranno pubblicati soltanto commenti che arricchiscono il testo dell'articolo con particolari situazioni, utili anche per altri lettori. Se non trovi il tuo commento pubblicato significa che abbiamo già fornito risposta al quesito e che, quindi, la risposta si trova nel testo dell'articolo o in altri commenti. Se comunque desideri una risposta o l'analisi della tua situazione personale, puoi contattarci attraverso il servizio di consulenza fiscale.

#### **Avviso importante:**

Fiscomania.com ha raccolto, con ragionevole cura, le informazioni contenute in questo sito. Il materiale offerto è destinato ai lettori, solo a scopo informativo. Quanto letto non può in nessun caso sostituire una adeguata consulenza o parere professionale che rimane indispensabile. Si prega di leggere i nostri Termini e condizioni e l'informativa sulla privacy prima di utilizzare il sito. Tutto il materiale è soggetto alle leggi sul copyright. Fiscomania.com non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.